

TRUSTS

E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

2018

3

DIRETTORE SCIENTIFICO

Maurizio LUPOI

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio M. CARBONE

Ugo CARNEVALI

Giorgio DE NOVA

Augusto FANTOZZI

Andrea FEDELE

Franco GALLO

Antonio GAMBARO

David HAYTON

Nicolò LIPARI

Antonio PALAZZO

Thomas TASSANI

Anno XIX, Maggio - Giugno 2018 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

*Se posso personalizzarla
in base alle mie aree
d'interesse,*
è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

è pensata per te,
richiedi subito una prova!

lamiabiblioteca.com



 Wolters Kluwer

SAGGI

Conflitto di leggi e riserva ereditaria: la successione di Maurice Jarre di Paolo Panico	253
La <i>donatio mortis causa</i> - I Parte di Matteo Patrone	257
Il ruolo del giudice italiano nella vita del trust di Sabina Deneb Puggioni	267
Il contratto con il trustee: profili economici e accorgimenti redazionali di Christian Argiolas	273
La Cassazione conferma il proprio orientamento? di Thomas Tassani	276
L'imposta sui vincoli di destinazione non ha più seguaci di Luca Sabbi	280

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Una <i>Beddoe Application</i> al Tribunale di Ancona Tribunale di Ancona, 29 gennaio 2018, n. 414, ... in proprio e in qualità di Trustee del Trust X	288
Trust e procedura ordinaria di liquidazione Tribunale di Milano, 8 gennaio 2018, n. 63, Dada Cristal c. Comune di Milano e c. G.B.P. e P.P.R.	291
Meritevolezza degli interessi e istituzione del trust Corte di Appello di Milano, 7 novembre 2017, n. 4638, Trust S. in persona del proprio trustee F.G.S. c. Condominio sito in Monza	295
Revocatoria contro l'atto istitutivo Tribunale di Milano, 19 ottobre 2017, n. 10562, Equitalia Nord S.p.A. c. A.M., P.C. e M.C., e c. Fall. to Brianza Impianti di C.P. & C. S.a.s.	301
Esecuzione di accordo di sovraindebitamento Tribunale di Reggio Emilia, 21 settembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa c. Procedura di Sovraindebitamento promossa da D.D.	303
Trust proprietario di aeromobile Tribunale di Milano, 5 settembre 2017, n. 8983, Associazione Dilettantistica Sportiva di Paracadutismo BFU c. Aeroservizi Reggio Emilia S.r.l.	305
Nomina di guardiano da parte del Presidente del Tribunale Tribunale di Bologna, 27 giugno 2017, n. 6680, Trustee "Trust Napoleone"	307
Litisconsorzio e beneficiari Tribunale di Genova, 7 novembre 2017, n. 2840, Veneto Banca Scpa c. C., D. ed altri	308
Tribunale di Milano, 19 ottobre 2017, n. 10560, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. c. S. P.G., E. P. B., M. G., V.G. R. di B. e di C.	312
Corte Appello di Milano, 25 settembre 2017, n. 4048, ... c. Banca di Legnano Spa, ora incorporata da Banca Popolare di Milano Scarl	314

Ancora sulla validità del trust interno Tribunale di Firenze, 18 luglio 2017, E.T. Company S.r.l. c. L.C. e S.T.V.	319
La simulazione del trust nell'ottica del diritto penale Corte di cassazione, 9 gennaio 2018, n. 269, N.A. c. B.	325
Abuso edilizio commesso da trustee cessato Corte di cassazione, 24 novembre 2017, n. 56289, P.F.P., M.S., C.S.	328
Notificazione al trust Commissione tributaria provinciale di Milano, 5 ottobre 2017, n. 5711, Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Milano c. MPO & Partners Professional Trustee Spa	330
L'imposta sui vincoli di destinazione non ha più seguaci Commissione tributaria regionale di Venezia, Sez. V, 5 luglio 2017, n. 763, U. S.r.l., P.T. c. Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Treviso	332
Corte di cassazione, 17 gennaio 2018, n. 975, L.B., D.G. c. Agenzia delle entrate	334
Commissione tributaria regionale Lombardia, 11 gennaio 2018, n. 89, Sofia Trust c. Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Milano	336
Commissione tributaria regionale Lombardia, 15 dicembre 2017, n. 5368, Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Milano c. Trust in persona del trustee	340
Commissione tributaria regionale di Milano, 27 ottobre, n. 4337, A.N. c. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano	341

GIURISPRUDENZA ESTERA

La Cassazione francese e la successione necessaria Cour de cassation, sent. 27 settembre 2017, n. 1005, Jean-Michel X c. Mme Fong Z..., veuve X..	347
--	-----

PRASSI NEGOZIALE

Un caso di nomina giudiziale del guardiano di Antonello Montanari	351
--	-----

Ultim'ora

- Dinanzi al Tribunale di Torino (31 gennaio 2018) e al Tribunale di Siena (10 novembre 2017) sono state proposte azioni contro notai per la modalità di esecuzione della trascrizione del trasferimento di beni al trustee (con la tecnica della doppia formalità) e per il mancato ottenimento di vantaggi fiscali in relazione all'acquisto di un bene (prezzo-valore); i notai emersero vincitori in entrambi i casi.
- La Commissione Regionale Emilia-Romagna (12 febbraio 2018) si pronuncia sull'imposizione indiretta degli apporti al trust istituito per agevolare una procedura di concordato preventivo (trust per uno scopo) e conclude per l'applicazione dell'imposta in misura fissa dopo avere considerato e ritenuto non condivisibile l'orientamento manifestato dalla Cassazione nel 2015, ma già scartato dalle pronunce di legittimità più recenti.
- Il Tribunale Federale svizzero (13 dicembre 2017) applica la teoria dello "sham" a un trust che consentiva al disponente con varie tecniche di mantenere il controllo dei beni vincolati nel trust.

Conflitto di leggi e riserva ereditaria: la successione di Maurice Jarre

di **Paolo Panico**

La Cassazione francese ha stabilito l'applicabilità del diritto californiano alla successione del compositore Maurice Jarre, deceduto nel 2009 in California, dove viveva dagli anni Cinquanta. In particolare, l'eredità è stata interamente devoluta ad un trust di diritto californiano ed ai figli del compositore, residenti francesi, è stata negata l'applicazione delle norme nazionali in materia di successione necessaria.

■ Premessa

Con la sentenza del 27 settembre 2017, n. 1005 pubblicata *infra*, pag. 347, la prima Sezione civile della Corte di cassazione francese ha posto fine ad una vertenza durata otto anni in relazione alla successione del compositore Maurice Jarre, confermando l'applicazione della legge californiana e con essa l'assenza di riserva ereditaria per i figli.

Il musicista francese, noto soprattutto per le colonne sonore di film quali *Lawrence d'Arabia*, *Il Dottor Zhivago* e *Ghost*, si era trasferito negli Stati Uniti nella metà degli anni Cinquanta. Nel 1984 aveva sposato Fong F. Khong, con la quale nel 1991 aveva istituito un trust di diritto californiano in cui aveva devoluto tutti i suoi beni. Secondo un uso frequente negli Stati Uniti, Jarre e sua moglie erano allo stesso tempo disponenti e trustee del *family trust*. Maurice Jarre è deceduto il 29 marzo 2009 a Malibu, in California, ed in un testamento datato 31 luglio 2008 ha lasciato tutti i suoi beni mobili alla moglie ed il residuo della sua eredità al trust.

I figli da precedenti unioni matrimoniali di Maurice Jarre, Jean-Michel (anch'egli musicista rock) e Stéfanie, hanno contestato in Francia le disposizioni testamentarie del padre. Il Tribunale di Grande Instance di Parigi il 2 dicembre 2014 e quindi la Corte d'Appello di Parigi l'11 maggio 2016 (1) hanno confermato la validità della scelta del diritto californiano alla successione, in quanto

la California era il luogo dell'ultima residenza del *de cuius*. Ne risultava così confermata l'assenza di disposizioni a favore dei figli, posto che il diritto californiano ignora la riserva ereditaria.

La sentenza della Corte d'Appello di Parigi è impugnata essenzialmente sotto due profili: (1) l'applicabilità dell'art. 2 della Legge del 14 luglio 1819 e (2) l'appartenenza della riserva ereditaria all'ordine pubblico internazionale francese.

Per meglio comprendere l'ambito del contenzioso va osservato che la massa ereditaria di Maurice Jarre comprendeva le quote di una *Société Civile Immobilière* (SCI) francese, equivalente ad una società civile italiana, costituita nel 1995 ed alla quale Jarre aveva conferito un immobile di sua proprietà situato in Parigi. Torneremo su questo punto al termine di questo breve commento.

■ L'art. 2 della Legge 14 luglio 1819

La disposizione in oggetto prevedeva quanto segue:

"Nel caso della divisione di una stessa successione tra coeredi stranieri e francesi, questi ultimi prelevano sui beni situati in Francia una quota uguale al valore dei beni situati in Paesi stranieri dai quali sarebbero esclusi, a qualunque titolo, in virtù delle leggi e dei costumi locali" (2).

La Corte costituzionale francese, il 6 agosto 2011, ha abrogato questa disposizione in quanto contraria alla Costituzione (3).

Le motivazioni sono fatte risalire direttamente all'art. 6 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789, che prevede che la legge debba

Paolo Panico - Solicitor (Scozia), Avvocato stabilito (Lussemburgo) e presidente di Private Trustees SA (Lussemburgo)

Note:

(1) N. 14/26247.

(2) "Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales" (traduzione italiana dell'autore).

(3) Conseil Constitutionnel, Décision n. 2011-159 QPC du 5 août 2011.

essere uguale per tutti “sia quando protegge sia quando punisce”. In particolare, la disposizione abrogata costituiva un ostacolo all'applicazione del diritto straniero destinato a regolare una successione ed in particolare creava un privilegio ingiustificato ad un erede francese quando la successione comprendeva beni situati in Francia.

La disposizione era tuttavia in vigore alla data dell'apertura della successione di Maurice Jarre il 29 marzo 2009. I figli di Jarre hanno tentato nei tre gradi di giudizio di eccepire che la mancata applicazione di questa disposizione al loro caso avrebbe reso retroattiva la sua abrogazione per incostituzionalità.

In realtà, come definitivamente esposto nella sentenza della Cassazione in commento, una disposizione abrogata per incostituzionalità non può essere applicata ai casi per i quali una procedura era in corso alla data di pubblicazione della decisione di abrogazione. Poiché la Corte costituzionale non ha fatto uso del potere, conferitole dall'art. 62, comma 2, della Costituzione francese, di differire ad una data ulteriore l'efficacia dell'abrogazione, la disposizione non è applicabile ai figli di Maurice Jarre.

■ Riserva ereditaria ed ordine pubblico internazionale francese

I figli di Maurice Jarre hanno argomentato, nei tre gradi di giudizio, che la riserva ereditaria è un elemento dell'ordine pubblico internazionale francese. L'ordine pubblico internazionale è un insieme di norme sostanzialmente condivise a livello internazionale, almeno tra i Paesi di cultura giuridica occidentale, tale per cui se alcuni dei suoi principi sono disattesi dall'applicazione di un diritto straniero ad una questione, il giudice francese deve disapplicare le norme straniere che vi confliggono. In particolare, i ricorrenti consideravano la piena libertà testamentaria come una “eccezione anglo-sassone” alla quale l'ordinamento giudiziario francese avrebbe dovuto reagire ripristinando i diritti dei legittimari.

La sentenza della Corte d'Appello di Parigi aveva già chiarito che la riserva ereditaria è un elemento di diritto interno francese e, pur rappresentando un principio antico e tuttora attuale ed importante nella società francese, non appartiene all'ordine pubblico internazionale. Diverso è il caso della non discriminazione degli eredi per sesso, religione o per natura della filiazione: questi sono principi di ordine pubblico internazionale che sarebbero protetti qualora una

norma straniera applicabile alla successione non li rispettasse.

La Corte di cassazione ha confermato che Maurice Jarre aveva stabilito “un'istallazione antica e duratura” in California, dove dal 1965 aveva concluso tre unioni in matrimonio, ed il diritto californiano è quello applicabile alla sua successione. Il fatto che il diritto della California non conosce la riserva ereditaria non rappresenta una violazione di principi essenziali del diritto francese.

In particolare, la Cassazione arriva a questa conclusione anche osservando che i ricorrenti “non sostengono di trovarsi in una situazione di precarietà economica o di bisogno”. Questo rilievo è interessante in ottica comparatistica in quanto ha la stessa natura del test che un giudice di un ordinamento di *common law* condurrebbe per disporre a favore di un parente prossimo diseredato dal *de cuius*.

La libertà testamentaria è un principio condiviso in tutti gli ordinamenti di *common law*, che non conoscono la successione necessaria. Tuttavia, un parente prossimo del *de cuius*, che versi in difficoltà economiche e sia stato diseredato, può ottenere una decisione di giustizia a suo favore. Il primo esempio di legislazione in questo senso è il Testator's Family Maintenance Act 1900 della Nuova Zelanda. In Inghilterra il principio è sancito nello Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act 1975. L'ordine che “riduce” le disposizioni testamentarie quando il *de cuius* non abbia previsto una “reasonable financial provision” a favore di parenti prossimi o persone a suo carico è comunque discrezionale e la Corte considera innanzi tutto la situazione finanziaria dei ricorrenti (4).

■ Immobili francesi e SCI

Come accennato, l'unico bene francese nella massa ereditaria di Maurice Jarre erano le quote di una “SCI” proprietaria di un immobile a Parigi.

Nel 2009, anno della morte di Maurice Jarre, il diritto internazionale privato francese prevedeva che il diritto applicabile ad una successione fosse quello dell'ultimo domicilio del defunto per quanto riguarda i beni mobili ma la *lex situs* per quanto riguarda gli immobili.

Nota:

(4) Il tema è stato recentemente considerato dalla Corte Suprema del Regno Unito in *Ilott v Blue Cross* [2017] UKSC 17 in cui la Corte ha attribuito la somma di 50mila sterline alla figlia di una testatrice che aveva lasciato la sua intera eredità ad enti benefici.

Di conseguenza, i ricorrenti hanno eccepito che il conferimento dell'immobile parigino nella SCI fosse un negozio in frode alla legge per "trasformare in mobile" (quote di società) un bene che sarebbe stato in realtà immobile e dunque soggetto al diritto ereditario francese.

La questione è stata già decisa dalla Corte d'Appello e non è più stata proposta in Cassazione. Il conferimento dell'immobile nella SCI è avvenuto 14 anni prima della morte di Jarre: un lasso di tempo sufficientemente lungo per escludere che si tratti di una manovra fraudolenta. In ogni caso, anche se alle finalità fiscali, economiche e commerciali dell'operazione si fosse aggiunto il desiderio di Maurice Jarre di far beneficiare la sua ultima moglie dell'integralità dei suoi beni, tale atto - a parere della Corte d'Appello di Parigi - sarebbe stato legittimo e coerente con quanto sistematicamente manifestato dal *de cuius* ai propri figli nel corso della vita.

La "cartolarizzazione" di un immobile in Francia attraverso una SCI per sottrarlo all'applicazione del diritto successorio francese da parte di un residente estero non è più necessaria a partire dal 17 agosto 2015. In tale data è infatti entrato in vigore il Regolamento (EU) 650/2012 del 4 luglio 2012 in materia di successioni, che prevede l'applicazione della legge dell'ultima residenza abituale del *de cuius* all'integralità della sua successione, comprensiva di beni mobili ed immobili.

La "saga" giudiziaria dell'eredità di Maurice Jarre dimostra le complessità che possono nascere da successioni internazionali, riguardo alle quali il Regolamento europeo sulle successioni cerca di creare qualche norma uniforme. Una nuova *querelle* giudiziaria è prossima ad iniziare su fatti comparabili riguardo al cantante francese Johnny Hallyday, deceduto il 5 dicembre 2017 dopo aver devoluto con un *family trust* americano la totalità dei suoi beni all'ultima moglie, diseredando i figli nati da precedenti matrimoni ...

Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

**BILANCIO, RATING
E RENDICONTO FINANZIARIO**
Strumenti evoluti di analisi
per valutare le performance
aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico - finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



Y21EZBN

scopri di più su
www.consulenzazienda.it



Cerca il tuo consulente editoriale
su shop.wki.it/agenzie



Scrivi a
info.commerciali@wki.it



Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

La *donatio mortis causa* - I Parte*

di **Matteo Patrone**

Di recente, la Court of Appeal ha affrontato l'istituto della *donatio mortis causa*, sviluppando le relative problematiche e individuando definitivamente i caratteri fondamentali dell'istituto. L'autore coglie l'occasione per ripercorrere le principali tappe storiche evolutive della *donatio mortis causa*, dal diritto romano ad oggi, in un'ottica comparatista, con riferimento ai principali ordinamenti di diritto europeo continentale, per poi analizzare come tale particolare donazione si è radicata in diritto inglese.

■ Introduzione

La Court of Appeal - per bocca di Lord Justice Jackson (1) - ha recentemente colto (2), l'occasione per chiarire la disciplina e il campo di applicazione della *donatio mortis causa* nel diritto inglese (anche al fine di evitare ripetizioni, nel prosieguo, prendendo esempio dalla giurisprudenza inglese, l'istituto verrà individuato anche con l'acronimo DMC).

La sentenza offre molti spunti non solo al comparatista, ma anche allo storico del diritto; e ciò anche perché, almeno per quanto riguarda il diritto inglese, ci si occupa anche di storia (del diritto).

Del resto, la stretta correlazione fra le due aree del sapere è stata ben sintetizzata, per primo, da Maitland il quale ha affermato che "*history involves comparison*" (3); ma è stato soprattutto Gorla che, invertendo il *dictum* (diventato quindi "*comparison involves history*"), ha chiarito che "seguendo il processo degli sviluppi e dei contrasti tra i diversi Paesi, s'intendono meglio i caratteri, gli atteggiamenti e le soluzioni concrete di un dato ordinamento giuridico in atto" (4).

Alla luce di ciò, oltre all'analisi della sentenza, pare utile e opportuno fare il punto della situazione sulla *donatio mortis causa* da un punto di vista storico-comparatistico, con qualche accenno anche al diritto italiano.

■ I fatti di causa

La signora Fairbrother è una donna sola, molto amante degli animali, al punto da redigere un testamento

con il quale, oltre a legare beni di modico valore ad alcuni amici e parenti, decide di lasciare la maggior parte del suo patrimonio - tra cui un immobile di proprietà - a sette enti benefici che si occupano appunto di animali (5).

Circa nove anni dopo la redazione del testamento, il nipote della signora - attore nella vicenda giudiziaria in questione (6) - dopo un paio di fallimenti, un divorzio e dopo aver scontato una condanna a dodici mesi di reclusione, si trasferisce a vivere dalla zia.

A quel tempo, la signora Fairbrother è ormai anziana e molto debole: così i due si accordano affinché sia il nipote ad occuparsi della zia, in cambio di vitto e alloggio.

Dopo alcuni anni di convivenza, la signora sottoscrive un documento nel quale afferma che, in caso di morte, avrebbe lasciato l'immobile e il resto del patrimonio al nipote, nella speranza che questi si prendesse cura dei suoi animali (7).

Più o meno nello stesso periodo, la zia consegna al nipote tutti gli atti di acquisto della proprietà (8).

Matteo Patrone - Avvocato in Genova, Dottore di Ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea

(*) La seconda parte di questo saggio sarà pubblicata nel numero 4 della Rivista

Note:

(1) Il collegio giudicante era formato anche da Sales e Patten: tuttavia, il primo è d'accordo con l'opinione di Jackson; mentre il secondo si limita solo a fare qualche precisazione.

(2) King v. The Chiltern Dog Rescue & Anor, [2015] EWCA Civ 581. Si v. poi il commento di M. Mullen (il *barrister* esperto in ONG che ha difeso i convenuti nel giudizio), "*Donationes mortis causa: the recent case of King v Chiltern Dog Rescue* [2015] EWCA Civ 581", in *Trust & Trustees*, vol. 22, n. 4, maggio 2016, pag. 443 ss.; ne parla anche D. Hayton nel suo "Recenti sviluppi giurisprudenziali in common law", in questa *Rivista*, 2016, pag. 465.

(3) F.W. Maitland, "*Why the History of English Law is Not Written*", in *The Collected Papers of Frederic William Maitland*, vol. 1, Cambridge, 1911, pag. 488.

(4) G. Gorla, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, pag. 42.

(5) Gli enti sono: The Chiltern Dog Rescue, The Blue Cross Animal Shelter, Redwings Horse Sanctuary, The Donkey Sanctuary, The International Fund for Animal Welfare, The PDSA e The World Society for the Protection of Animals.

(6) King v. Dubrey & Ors, [2014] EWHC 2083 (Ch), in primo grado e appellato, poi, in King v. The Chiltern Dog Rescue & Anor, [supra, nota 2].

(7) "*In the hope that he will care for my animals until their death*".

(8) Il nipote, nella sua testimonianza, ha così riferito al giudice di primo grado: "29. On another occasion, about four to six months before she died, June presented me with the deeds to the property and again said to me that 'this will be yours when I go'. As the property is unregistered, the documentation included an epitome of title from 1900 to date. From her tone of voice and her seriousness when she gave me the deeds, I had no doubt in my mind at the time, that she

(segue)

Poco prima di morire, la signora Fairbrother sottoscrive un nuovo documento del seguente tenore: "Nell'eventualità della mia morte, lascio la mia casa, giardino, auto, ecc. e tutto il resto a Kenneth Paul King [il nipote, N.d.R.]... nella speranza che si occupi dei miei animali finché sarà ragionevole farlo" (9). Il documento viene sottoscritto anche da una testimone.

Successivamente, la signora sottoscrive un ulteriore "testamento" del medesimo tenore, ricalcato su un modello che il nipote aveva scaricato da Internet (10), ma in questo caso nessun testimone ne "attesta" la firma.

■ Il giudizio

Dopo la morte della signora Fairbrother, il nipote cita in giudizio dinnanzi alla Chancery Division della High Court of Justice gli esecutori testamentari e i beneficiari del primo testamento (11), sostenendo che la defunta avrebbe effettuato una *donatio mortis causa* in suo favore e che, di conseguenza, l'immobile sarebbe ormai suo (12).

In subordine, nel caso in cui la donazione non fosse ritenuta valida, il nipote chiede alla Corte di obbligare i successori della zia a versargli una ragionevole somma di denaro, in quanto era di fatto mantenuto dalla zia (13).

Gli enti benefici (14) si oppongono sia alla prima domanda sia alla seconda, sostenendo, da un lato, che non sarebbe mai stata effettuata alcuna DMC in favore del nipote e, dall'altro, che non sarebbero integrati i presupposti per riconoscere a quest'ultimo alcuna somma di denaro.

Tuttavia, la High Court accoglie le domande del nipote, affermando che il complessivo comportamento della defunta poteva integrare una valida *donatio mortis causa*: secondo la Corte, pertanto, il nipote sarebbe diventato il legittimo proprietario dell'immobile donato sin dalla morte della zia.

In particolare, il giudice, basandosi su due precedenti (15), ritiene che la dichiarazione della signora Fairbrother, considerata unitamente a tutti i documenti sottoscritti negli ultimi mesi di vita, integrava i requisiti di una DMC, affermando altresì che la defunta era perfettamente capace e che la donazione non era mai stata revocata dalla stessa (16).

Le associazioni benefiche appellano la decisione, sulla base dei seguenti motivi:

(1) le prove sarebbero state valutate in modo errato dal giudice;

(2) le dichiarazioni e i comportamenti della signora Fairbrother, comunque, non sarebbero stati tali da integrare una valida *donatio mortis causa*;

(3) in ogni caso, la signora Fairbrother sarebbe stata incapace di effettuare una valida *donatio mortis causa*;

Note:

(continua nota 8)

thought that she was giving me what she thought I would need when she died, so that the property would belong to me. She was a smart woman and understood that the deeds represented ownership of the house. 30. At that time, June's health was deteriorating. She had not yet become bed-ridden, although this did happen shortly afterwards. 31. June was not prone to using phrases of the sort, 'when I go', as she was not the sort of person to spend time morbidly considering the end of her life. Her use of the words and the way she looked at me at that time made clear to me that she knew her health was failing and that her death was approaching. I took the bundle of documents from her and wrapped them in a plastic bag and put them in my wardrobe. Prior to this incident, I had not seen the deeds before".

(9) In originale: "In the event of my death I leave my house garden car etc and everything to Kenneth Paul King same address in the hope he will care for my animals as long as reasonable".

(10) "1. I revoke all former Wills and other testamentary dispositions made by me and declare this to be my last Will.

2. I wish my body to be cremated and my ashes to be scattered and I wish my name to be inscribed on the rosebush plaque commemorating my late mother Margaret Rachel King and father Henry King.

3. I appoint my nephew Kenneth Paul King of 12 Kingcroft Road, Harpenden, Hertfordshire, AL5 1EU to be my sole executor.

4. Subject to the payment of my debts funeral and testamentary expenses and my legacies given by this will or an codicil hereto I give to my nephew Kenneth Paul King my property of 12 Kingcroft Road, Harpenden and my entire estate absolutely.

5. I request and hope that he care for my dogs Tinker, Bonnie and Patch and my cats Blackie and Katie until their death".

(11) Che vedremo, nel prosieguo, essere l'unico valido secondo la legge inglese.

(12) Una nota di colore: il nipote non si è mai preso cura personalmente degli animali della zia, ma li ha affidati a strutture *ad hoc*.

(13) In Inghilterra non esiste la successione legittima; tuttavia una legge del 1975 - Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act 1975 - prevede il potere per le Corti di obbligare i successori a versare una "ragionevole somma di denaro" (in originale "*reasonable financial provision*") ad alcuni soggetti, a vario titolo dipendenti dal defunto, ma da lui esclusi (in tutto o in parte) dalla successione. Fra questi soggetti, la legge comprende - al punto (1)(e) della section 1 - quelle persone che, come il nipote della signora Fairbrother, "immediatamente prima della morte del defunto siano dipese, in tutto o in parte, da questo" (in originale: "*immediately before the death of the deceased was being maintained, either wholly or partly, by the deceased*"). È curioso notare poi che nel fare ciò la Corte deve tenere conto anche delle DMC in forza della section 8(2).

(14) Gli esecutori testamentari e gli altri beneficiari del primo testamento, invece, hanno preferito non difendersi e accettare la decisione della Corte (per tale ragione le parti indicate nei riferimenti relativi alla sentenza della High Court of Justice sono King v. Dubrey - cognome di uno degli esecutori, anche se omonimi - & Ors; mentre quella della Court of Appeal è rubricata King v. The Chiltern Dog Rescue & Anor. Inoltre, il legale dei convenuti ritiene che il loro approccio alla vicenda è stato calmo e collaborativo (v. M. Mullen, *Donationes mortis causa: the recent case of King v Chiltern Dog Rescue*, [supra, nota 2], pag. 444).

(15) Rispettivamente Vallee v. Birchwood [2014] Ch 271 e - soprattutto - Sen v. Headley [1991] Ch 425.

(16) Occorre precisare che il giudice rileva espressamente che, in ogni caso, anche qualora avesse respinto la prima domanda, avrebbe sicuramente accolto la seconda garantendo al nipote la somma omni-comprendiva di £ 75.000.